



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CATALDI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2023

Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e introduzione dell'articolo 250-*bis* del codice civile, in materia di disciplina del rapporto di filiazione omogenitoriale

ONOREVOLI SENATORI. — A fronte delle emergenti istanze civili e sociali e dei reiterati moniti giunti dalla Suprema Corte di cassazione, nonché dalla Corte costituzionale, diviene sempre più urgente affrontare la questione della « omogenitorialità ». Infatti, numerose sentenze hanno espresso l'adesione delle suddette Corti a principi sostanzialmente condivisi.

Occorre, in particolare, richiamare:

in primo luogo, la sentenza n. 494 del 28 novembre 2002, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto diritti ai figli incestuosi, in merito alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità;

in secondo luogo, la sentenza n. 14007 del 31 maggio 2018, con la quale la Corte di cassazione ha confermato la trascrivibilità in Italia di due sentenze del giudice francese di adozione piena a favore di due donne, coniugate e adottanti l'una il figlio biologico dell'altra ai sensi della legge francese (c.d. *stepchild adoption*);

in terzo luogo, sulla base di questi precedenti giurisdizionali, la sentenza n. 9006 del 31 marzo 2021 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, che ha espresso una chiara adesione all'idea di dover disciplinare l'adozione da parte di una coppia omosessuale;

in quarto luogo, la sentenza n. 79 del 28 marzo 2022, mediante la quale Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, in virtù del rinvio all'articolo 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non in-

troduca alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. La declaratoria di illegittimità costituzionale consente di rimuovere un ostacolo all'effettività della tutela offerta dall'adozione in casi particolari e consente a tale istituto di garantire una piena protezione all'interesse del minore;

da ultimo la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, laddove le Sezioni unite civili, nell'ambito della decisione relativa alla trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita regolarmente formato all'estero di un bambino nato in Canada attraverso la gestazione per altri, hanno statuito, il diritto fondamentale al riconoscimento – anche giuridico – del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale e l'ineludibile esigenza di assicurare i medesimi diritti previsti per gli altri bambini attraverso il procedimento dell'adozione in casi particolari.

Alle pronunce sopra richiamate se ne aggiungono numerose altre che riguardano casi particolari di omogenitorialità maschile e femminile.

Come già osservato, si tratta di una materia la cui armonizzazione si fonda su una duplice necessità. In primo luogo, dal punto di vista normativo occorre, per ragioni di coerenza e unitarietà del nostro ordinamento, armonizzare le fattispecie già disciplinate per le coppie di genitori eterosessuali con speculari fattispecie dettate per le coppie di genitori omosessuali, al fine di equilibrare la portata di diritti, obblighi e doveri tra genitore biologico e genitore cosiddetto « intenzionale », ovvero il genitore non legato al minore da alcun

rapporto biologico. Infatti quest'ultimo non risulta coinvolto e adeguatamente tutelato, dal punto di vista giuridico, specialmente da leggi di settore, quale la legge 19 febbraio 2004, n.40, data l'insufficienza applicativa nonché risolutiva degli istituti attualmente previsti dalla normativa vigente. Siamo chiamati dunque a colmare un'evidente e non trascurabile lacuna normativa.

Inoltre, non è possibile non considerare la circostanza per la quale, l'eventuale successo di tale attività di riforma, investirebbe per primo il minore, sia esso il frutto del patrimonio biologico di entrambi i genitori ovvero anche di uno solo di essi. Tale intervento da parte del legislatore pone al centro la figura del minore, il quale è senza ombra di dubbio il primo soggetto meritevole di una piena ed efficace tutela da parte dell'ordinamento.

Il presente disegno di legge vuole - inoltre - dare risposta ai tanti moniti giurisprudenziali ai quali occorre dar seguito nell'ambito di una leale collaborazione interistituzionale.

Occorre fare alcune premesse di carattere generale che permettono di inquadrare al meglio l'attuale quadro normativo.

La nostra Costituzione si fonda sull'esigenza di dar voce al pluralismo sociale, che al tempo dei costituenti era quasi unicamente relativo alle discriminazioni economiche e politiche, ma che oggi necessita di essere adattato a nuove situazioni soggettive.

Bisogna inevitabilmente fare riferimento ai principi indicati dai nostri padri costituenti, come quello per cui la Costituzione è detta «vivente»: il legislatore ha il dovere di adattare l'ordinamento alle esigenze socio-culturali del Paese, in tutti i loro cambiamenti nel tempo, e di interpretare i principi e i diritti costituzionali alla luce di tali esigenze.

I diritti di cui dovremmo discutere sono in realtà già pienamente tutelati dalla Costituzione: l'articolo 2 riconosce, in quanto preesistenti e indiscutibili, i diritti inviolabili dell'uomo, facendo riferimento all'importanza della tutela della personalità del singolo, mentre l'articolo 3 pone come principio l'uguaglianza sociale. È quindi compito del legislatore arginare le discriminazioni che, in vista dei cambiamenti sociali, si fanno più «soffocanti» per il cittadino. Una di queste è appunto una scarsa considerazione legislativa e politica della coppia omosessuale. Proponiamo, dunque, un'armonizzazione normativa ormai divenuta urgente, affinché si elimini ogni forma di disparità. È inoltre necessario evidenziare come questi diritti tutelino, oltre alla libertà del singolo a livello familiare, anche e soprattutto il benessere del minore, non adeguatamente considerato dalla disciplina vigente. Ne consegue che la libertà di scelta (in tal caso in ambito familiare) che spetta a ciascun cittadino non può essere sacrificata in tutto o in parte da quello che oggi è definito come modello tradizionale di famiglia, composto cioè da madre, padre, figlia, figlio o figli. Quest'ultimo è certamente il modello più diffuso e ricorrente, ma ciò non può giustificare la forzata pretesa che ad esso possano essere subordinati altri modelli di famiglia. È, infatti, il diritto che deve adeguarsi alla situazione di fatto e non viceversa. A maggior ragione quando si ha a che fare con istituti quali l'adozione, specialmente quella in casi particolari, laddove trattasi di situazioni che richiedono di potenziare le tutele e non certo di ridurle: minori orfani o orfani con disabilità; minori abbandonati, ma non adottabili; minori che vivono in un nuovo nucleo familiare; minori che hanno un solo genitore.

Inoltre, in una prospettiva evolutiva di conquista sociale, se si considerano i pro-

gressi realizzati con riferimento al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e all'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, appare evidente come tale percorso è inevitabilmente destinato ad accogliere nuove fattispecie in materia di filiazione.

Premesso ciò, e compreso che la nostra Carta costituzionale non impone il primato di valori asseriti come assoluti rispetto ad altri, solo un condiviso sentimento di tol-

leranza può garantire il raggiungimento di risultati concretamente appaganti per l'intera collettività.

Occorre dunque intervenire in materia, con la dovuta cautela, al fine di disciplinare tre diverse fattispecie, già esaminate dalla giurisprudenza: omogenitorialità femminile, omogenitorialità maschile e omogenitorialità nel caso in cui vi sia un apporto genetico-biologico da parte del genitore « non biologico ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i rapporti di filiazione omogenitoriali, al fine di garantire la piena attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione nonché l'effettiva tutela dei diritti e degli interessi dei figli minori all'interno delle famiglie omogenitoriali.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione in casi particolari)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* dal coniuge del genitore, anche adottivo, ovvero dalla persona legata con il genitore medesimo da un'unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *4-bis.* L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, se l'adottato non ha altro genitore noto né individuabile oltre a quello ivi indicato, produce gli stessi effetti di quella disposta ai sensi dell'articolo 27 »;

b) all'articolo 55, dopo la parola: « 300 » sono inserite le seguenti: « , primo comma ».

Art. 3.

(Modifica al codice civile in materia di riconoscimento da parte del genitore intenzionale)

1. Dopo l'articolo 250 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 250-bis. - *(Riconoscimento da parte del genitore intenzionale)* - Qualora non risulti noto né individuabile il padre del figlio nato fuori dal matrimonio, il riconoscimento del figlio può essere compiuto dalla persona che abbia contratto, da almeno un anno, un'unione civile con la madre o che da almeno un anno sia convivente di fatto con la madre, nei modi previsti dall'articolo 254.

Il riconoscimento del figlio può avvenire anche senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento nei casi in cui il riconoscimento risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 ».

Art. 4.

(Modifica alle disposizioni attuative del codice civile)

1. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni per la attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo le parole: « 250, quarto comma, » sono inserite le seguenti: « 250-bis, secondo comma, ».

€ 1,00